



UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (VI)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

C.F. 83002610240 – P.IVA 03013720242

e-mail: protocollo@altoastico.it

P.E.C.: um.altoastico.vi@pecveneto.it

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento:

- del servizio di assistenza domiciliare;
- del servizio pasti a domicilio;

per il biennio dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, a favore dei cittadini residenti nel territorio comunale dei Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Velo d'Astico, convenzionati per la gestione in forma associata in delega all'Unione Montana Alto Astico della funzione fondamentale per la "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione", in conformità a quanto previsto dalla L. 328 del 08.11.2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), come meglio dettagliato all'art. 2.

CPV: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale

Si evidenzia che i servizi richiesti verranno erogati in territorio montano, con tutte le peculiarità che ne conseguono, con particolare riferimento a dispersione territoriale dei domicilia, distanze, tempi di percorrenza, praticabilità viabilistica.

1. **Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)**, da svolgersi per il monte ore indicato, con stima in via presuntiva, nella tabella all'art. 2. Nel totale del monte ore è compreso il tempo necessario per gli spostamenti sul territorio e delle ore di coordinamento e verifica.

Le ore annue necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato verranno distribuite settimanalmente secondo le esigenze del servizio e determinate secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di adeguare tale monte ore durante la vigenza del presente appalto, per soddisfare le esigenze della popolazione e concordando il fabbisogno con l'operatore economico affidatario, che dovrà mantenere fermi i prezzi presentati in sede di offerta.

2. **Servizio pasti a domicilio**, consistente nella produzione e consegna dei pasti presso il domicilio degli utenti che hanno attivato il servizio.

ART. 2 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

Premesso che i quantitativi orari e numerici prospettati hanno valore puramente indicativo e potranno variare in base alle reali esigenze di erogazione del servizio che si verificheranno nel corso del periodo contrattuale, l'ammontare previsto dell'appalto è calcolato in base ai dati della tabella seguente, che si riferisce ad un anno solare:

Servizi per 1 anno per i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Velo d'Astico

SAD	ore in un anno	importo orario netto	totale
assistenza domiciliare (comprensiva di trasferimenti e coordinamento)	6.671,50	20,85	139.100,78
Pasti caldi a domicilio	numero pasti annuo	importo 1 pasto	totale
consegna pasti	9.394,00	3,58	33.635,22
produzione pasti	9.394,00	5,39	50.633,66

Si applica l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, che recita: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto".

L'importo a base d'asta, relativo ai servizi al netto del "quinto d'obbligo" come sopra definito, è stimato, per il biennio 2024/2025, in € 446.739,30, di cui:

- € 446.739,30 per servizi soggetti a ribasso d'asta (di cui circa il 71% per costo per la manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016);
- € 0,00 per oneri sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso;

oltre IVA di legge.

Il valore totale dell'appalto, comprensivo del "quinto d'obbligo" come sopra definito, è stimato, per il biennio 2024/2025, in € 536.087,16 di cui:

- € 536.087,16 per servizi soggetti a ribasso d'asta (di cui circa il 71% per costo per la manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016);
- € 0,00 per oneri sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso;

oltre IVA di legge.

Il prezzo offerto include la fornitura, da parte dell'operatore economico affidatario, della divisa e di ogni DPI necessario a garantire la continuità del servizio in qualunque situazione. In particolare, non costituisce ragione per l'interruzione della prestazione la presenza di utenti o familiari COVID-positivi.

ART. 3 – DURATA

L'appalto ha durata di anni 2 (due), con decorrenza 01.01.2024 e fino al 31.12.2025.

Art. 4 FINALITÀ E DESTINATARI DEI SERVIZI

I servizi di cui al presente capitolato sono rivolti ai cittadini residenti in condizioni di bisogno individuati dagli operatori dei Servizi Sociali Associati, essenzialmente rientranti, a titolo esemplificativo, nelle seguenti tipologie:

- oggetti portatori di inabilità fisiche o psichiche;
- soggetti a rischio di grave marginalità ed isolamento sociale;
- popolazione anziana;
- persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti a compiere gli atti quotidiani.

La finalità del Servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, mantenere e recuperare le capacità residue di autonomia e autosufficienza del singolo e/o del nucleo familiare, favorire la permanenza dell'utente nel proprio domicilio sostenendolo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

ART. 5.1 – Prestazioni SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Ferme restando le competenze del Servizio Sanitario Nazionale in materia di integrazione socio-sanitaria, per SAD si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale, anche temporanei, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente, attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico e, in via generale, ogni altra prestazione prevista dal documento "Accordo tra il Ministero della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione", datato 22.02.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.04.2001 al n. 91, aggiornato al 28.04.2006).

L'intera attività del SAD può inoltre trovare naturale collocazione all'interno di speciali programmi assistenziali integrati con altri servizi, quali quelli sanitari, nella forma dell'ADI (Assistenza Domiciliare Integrata).

Potrà essere richiesto dalla stazione appaltante, in caso di necessità e qualora l'operatore economico aggiudicatario abbia formulato la disponibilità ad attuarlo, come servizio opzionale premiante, in sede di offerta, il servizio di ritiro, da parte dell'addetto al SAD, della biancheria sporca dell'utente impossibilitato a procedere autonomamente al lavaggio in un sacchetto della capienza di circa 5 kg; la biancheria verrà lavata, asciugata e stirata a cura dell'operatore economico aggiudicatario, che la restituirà, per mezzo dell'addetto al SAD, al

successivo accesso e comunque nell'arco massimo di una settimana dal ritiro. La quantità massima prevista per il biennio di appalto è di circa n. 30 sacchi di biancheria.

È a carico dell'utente la fornitura di quanto necessario per l'espletamento del servizio (prodotti per la pulizia della casa, prodotti per l'igiene personale, ecc.).

Sarà concordata con i Servizi Sociali Associati la necessità di un accesso di presentazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 81/2008, il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, contenente generalità, qualifica e ragione sociale dell'appaltatore.

Le prestazioni, ordinariamente, saranno richieste con un preavviso di tre giorni naturali consecutivi, ad eccezione dei casi giudicati di particolare urgenza e concordati con l'assistente sociale di riferimento.

ART. 5.2 – Prestazioni SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Il servizio consiste nella prestazione di preparazione e consegna di pasti a domicilio a persone in condizione di disagio sociale, intesa come assistenza rivolta alle persone con limitata autonomia che per motivi legati all'età e/o alla malattia non sono in grado di garantirsi un'alimentazione adeguata e si pone come risorsa integrativa della gamma dei servizi finalizzati a sostenere la permanenza delle persone presso il proprio domicilio.

Il servizio rientra nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016, di cui agli artt. 140, 142 e 144.

Il servizio prevede le prestazioni di acquisto delle materie prime, preparazione, trasporto, consegna a domicilio dei pasti.

L'operatore economico aggiudicatario deve essere in grado di preparare e fornire i pasti secondo il sistema **"fresco-caldo"**.

Le caratteristiche dei prodotti da impiegare per i servizi di cui al presente capitolato nonché per la composizione e modalità di preparazione dei pasti sono quelle previste nelle "Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture residenziali extraospedaliere" di cui alla DGR Veneto n. 1556 del 17/11/2020.

Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate. La preparazione dei pasti deve avvenire utilizzando prodotti definiti di "prima" qualità, nel rispetto di tabelle dietetiche e menù specifici per persone anziane che costituiscono l'utenza prevalente del servizio, nonché in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali e regionali di settore.

Ogni pasto dovrà essere composto da:

- un primo
- un secondo
- un contorno
- pane o grissini
- frutta di stagione o frutta cotta o yogurt o mousse di frutta o dessert.

L'operatore economico dovrà presentare in sede di gara, all'interno del proprio Progetto di gestione (come meglio specificato nella documentazione di gara), le tabelle dietetiche che intende utilizzare durante la durata dell'appalto.

Il menù dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere strutturato in almeno quattro settimane a rotazione;
- essere organizzato in due versioni, una estiva e una invernale;
- i piatti proposti giornalmente dovranno tenere conto del minimo delle grammature indicate dalle tabelle dietetiche (vedi allegato); l'appaltatore, pur rispettando i minimi dietetici, può offrire grammature maggiori;

- la quantità e la varietà dei pasti devono assicurare una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo adatta per il consumo da parte di persone anziane e disabili; le vivande devono essere quindi ben cotte e facilmente assimilabili;
- il menù dovrà comprendere piatti della tradizione veneta tipo pasta e fagioli, e piatti più complessi come lasagne, cannelloni o altro;
- in ogni settimana nel secondo piatto dovrà essere presente una pietanza o due a base di pesce, tre a base di carne e una a base di uova; il formaggio dovrà essere presente come alternativa fissa, il prosciutto o altri affettati dovranno essere presenti come alternativa una o due volte alla settimana;
- la stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere – motivandone le ragioni – la modifica del menù, anche a seguito di rilievi espressi dagli utenti;
- è vietato l'utilizzo di alimenti, sotto forma di materie prime o derivati, contenenti organismi geneticamente modificati (OGM);
- in occasione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua la ditta dovrà predisporre dei menù particolari, comprensivi di dolce e biglietto di auguri senza che ciò comporti alcun onere per la stazione appaltante.

È consentita una variazione dei menù, previo accordo con il committente, nei seguenti casi:

- guasto di uno o più impianti per la realizzazione del piatto previsto;
- interruzione temporanea della produzione per cause, quali sciopero, incidenti, mancanza di energia elettrica in rete;
- avarie delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
- costante non gradimento di alcuni piatti.

Qualora l'appaltatore voglia introdurre nuove e diverse preparazioni gastronomiche, dovrà fare richiesta scritta al committente e presentare le grammature di tutti gli ingredienti dei piatti proposti, nel caso queste non siano già previste nell'allegata Tabella Alimenti e Grammature.

Per ogni singolo pasto deve essere previsto l'utilizzo di contenitori termici individuali di piccole dimensioni - all'interno dei quali sistemare i contenitori monoporzione termo sigillati delle singole preparazioni - di caratteristiche tali da garantire un adeguato mantenimento della temperatura dei cibi e dotati di scomparti interni in grado di tenere separati i cibi caldi da quelli freddi.

In un'ottica di miglioramento continuo, in corso di esecuzione del servizio, salvaguardando il confezionamento individuale, l'operatore economico può proporre modalità ulteriori di preparazione, confezionamento, conservazione e trasporto dei pasti, sulla base di tecnologie o metodi alternativi e idonei allo scopo, conformi alle normative in materia e attivabili previa autorizzazione della stazione appaltante e senza oneri aggiuntivi. In assenza di autorizzazione deve essere garantita la modalità in essere.

Tutte le fasi del processo, dalla preparazione alla consegna dei pasti, devono avvenire in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alle necessarie autorizzazioni e alle previste procedure di autocontrollo (HACCP).

L'operatore economico garantisce, altresì, il rispetto dei "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari", di cui al D.M. 10/03/2020. È vietata ogni forma di riciclo di cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Tutti i residui devono essere smaltiti come rifiuti.

Gli orari di consegna dei pasti dovranno essere ricompresi nella fascia oraria 11:30-12:45; il tempo di spostamento dal centro di cottura al domicilio dei singoli utenti deve essere tale da consentire la consegna del pasto entro gli orari prefissati; in ogni caso, il centro cottura deve essere collocato ad una distanza stradale non superiore a 45 km da Arsiero.

Il centro cottura e tutte le strutture annesse e/o di riferimento devono presentare i requisiti previsti dalla normativa vigente.

In corso di esecuzione, per esigenze straordinarie, temporanee e motivate, può essere utilizzato un diverso centro di cottura rispetto a quello da contratto previa autorizzazione della stazione appaltante.

L'operatore economico si impegna a fornire, inoltre, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal committente, diete speciali personalizzate adeguate agli utenti affetti da particolari allergie, intolleranze alimentari o malattie metaboliche, che necessitino a scopo terapeutico di particolari alimenti.

La fornitura di diete speciali sarà comunque prevista unicamente per far fronte a gravi e comprovate patologie croniche o di congrua durata temporale, opportunamente certificate dai competenti servizi specialistici dell'ASL.

Tali diete verranno fornite e conteggiate allo stesso prezzo unitario previsto per gli altri pasti forniti, ciò indipendentemente sia dal loro numero che dalla loro tipologia.

Le prestazioni vengono effettuate nei giorni feriali; nei giorni precedenti una festività vengono consegnati anche i pasti per il giorno festivo successivo, anche quando nel giorno precedente la festività il servizio non è attivato.

Le consegne devono essere garantite in ogni area del territorio dei Comuni dell'Unione Montana aderenti.

L'impresa aggiudicataria cura l'organizzazione dell'intero sistema di preparazione, trasporto e consegna.

Il servizio sarà svolto dall'appaltatore mediante propri operatori, adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere, in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio.

Considerato che la consegna del pasto è anche un momento di relazione con l'utente, il personale addetto alla consegna dovrà rapportarsi correttamente con l'utente, avendo particolare cura che la consegna al recapito domiciliare avvenga di norma nelle mani stesse dell'interessato, anche per rendere possibile, mediante il servizio di consegna pasti a domicilio, un monitoraggio delle condizioni degli utenti stessi. Gli operatori incaricati, pertanto, instaurano positivi rapporti umani con i destinatari del servizio, segnalando immediatamente ai Servizi Sociali Associati, oltre ai casi di eventuale assenza al momento della consegna del pasto, anche situazioni anomale e eventuali problematiche riscontrate e/o manifestate dall'utente stesso.

L'appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, prima dell'inizio dell'appalto, l'elenco nominativo del personale impiegato nelle attività con la relativa qualifica, nonché di provvedere all'aggiornamento di detto elenco in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive.

L'appaltatore deve ottemperare a propria cura e spese a quanto disposto dalle vigenti normative su igiene, abbigliamento e pulizia del proprio personale impiegato per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, contenente generalità, qualifica e ragione sociale dell'appaltatore.

Le prestazioni, ordinariamente, saranno richieste con un preavviso di tre giorni naturali consecutivi, ad eccezione dei casi giudicati di particolare urgenza e concordati con l'assistente sociale di riferimento.

ART. 6 – PROGETTO DI GESTIONE

I partecipanti alla gara dovranno formulare un Progetto di gestione, come meglio dettagliato nella documentazione di gara, riportante l'indicazione dettagliata della proposta organizzativa per l'esecuzione di ciascun servizio sopra descritto, in relazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, proponendo soluzioni autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite. Il contenuto del progetto presentato sarà vincolante per il soggetto aggiudicatario.

ART. 7 – AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Per i servizi di assistenza domiciliare, nonché consegna pasti, gli operatori utilizzano di norma auto aziendali messe a disposizione dall'operatore economico aggiudicatario, munite di pneumatici termici; all'interno delle vetture devono essere sempre a disposizione catene da neve applicabili all'occorrenza alle ruote motrici degli automezzi in uso; ogni operatore deve essere opportunamente addestrato a montaggio e smontaggio delle catene da neve; l'operatore deve inoltre essere adeguatamente attrezzato per effettuare in sicurezza brevi tratti a piedi, qualora eventuali precipitazioni nevose non consentano di arrivare con l'autovettura fino all'abitazione degli utenti.

Gli automezzi devono essere idonei sotto ogni profilo, compreso quello della pulizie e sanificazione, con particolare riferimento a quelli utilizzati per il trasporto dei pasti.

Ogni spesa finalizzata a garantire l'operatività degli automezzi è a carico dell'aggiudicatario.

Qualora le autovetture per l'effettuazione di tutti i servizi rientranti nel presente capitolato siano di proprietà degli operatori dovrà essere prevista apposita copertura assicurativa mediante stipula di polizza Kasko e rimborso spese chilometrico secondo le tabelle vigenti a carico dell'Appaltatore. Tale onere si intende ricompreso all'interno della tariffa oraria offerta in sede di gara.

Il personale sarà coordinato da un responsabile individuato dall'aggiudicatario. Tale figura si rapporterà direttamente con gli Assistenti Sociali e con il Responsabile di Servizi Sociali Associati e dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione di personale ed organizzazione del lavoro nel settore.

Il personale dell'aggiudicatario, sulla base delle indicazioni dell'Assistente Sociale titolare del caso, collaborerà alla definizione dei piani di intervento, riferirà puntualmente sullo svolgimento delle attività, parteciperà ai momenti di verifica riportando le proprie osservazioni relativamente all'andamento e alla evoluzione delle situazioni dell'utenza.

È fatto divieto assoluto al personale dell'aggiudicatario di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o dei familiari.

ART. 8 – PERSONALE

Il personale addetto al SAD dovrà essere in possesso del titolo di studio necessario per espletare le mansioni di cui al documento "Accordo tra il Ministero della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione", datato 22.02.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.04.2001 al n. 91, aggiornato al 28.04.2006).

Per ogni altro servizio, gli operatori dovranno essere adeguatamente preparati/qualificati per le specifiche mansioni da svolgere, ai sensi delle relative norme di legge.

Con riguardo al SAD e alla consegna dei pasti, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere, tramite lettera raccomandata A.R. o pec e con specifica motivazione, l'allontanamento entro 10 giorni di quegli operatori non ritenuti idonei dall'Assistente sociale a seguire i casi affidati.

La stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'affidatario ed il personale dipendente.

Tutto il personale utilizzato nell'attività dovrà essere assicurato a norma di legge per gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali; l'aggiudicatario si obbliga in particolare ad attuare, nei confronti del personale comunque impiegato nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento e per le località in cui si svolgerà il servizio. Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti di cui al GDPR 679/2016.

ART. 9 - CLAUSOLA SOCIALE

Si evidenzia che:

- ai sensi dell'art. 36 comma 1 e 50 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle Linee Guida ANAC n. 13, recanti "La disciplina delle clausole sociali", sarà richiesta l'attuazione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazione del personale impiegato dall'affidatario del contratto di servizio attualmente in essere (SAD e consegna pasti, come da dati che verranno forniti con la documentazione di gara), nonché verrà prevista l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015;
- l'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento dovrà, a pena di esclusione, accettare espressamente le clausole sociali inserite dalla stazione appaltante nella documentazione di gara;
- l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'operatore economico uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario; il riassorbimento del personale è imponente nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore;
- viene data indicazione nella documentazione di gara:
 - di ogni elemento rilevante per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali numero di unità, calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente;

- del contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento, recante le disposizioni sulla clausola sociale da applicare (è comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico);
- il concorrente dovrà allegare all'offerta un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico);
- il rispetto delle previsioni del progetto di riassorbimento è considerato obbligo contrattuale e sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto; il mancato rispetto delle previsioni di cui sopra comporterà una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ciascun inadempimento.

ART. 10 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di formazione con appositi corsi in riferimento alla prevenzione di incendi e al primo soccorso; detti corsi dovranno essere ripetuti come da previsioni di legge. Copia degli attestati, del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata alla stazione appaltante. Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di lavoro, del Medico competente, nonché del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, oltre al nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

ART. 11 - INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'AGGIUDICATARIO

L'Unione Montana Alto Astico esercita, tramite la struttura organizzativa dei Servizi Sociali Associati, le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il costante raccordo, anche mediante incontri richiesti dalla stazione appaltante o dall'aggiudicatario medesimo, con i Servizi Sociali Associati nella persona del Responsabile di Servizio e dell'Assistente Sociale di riferimento.

I Servizi Sociali Associati potranno effettuare controlli ed ispezioni volti a verificare il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, degli standard di qualità previsti dalla normativa vigente e la rispondenza delle attività svolte quotidianamente al progetto presentato in sede di gara.

ART. 12 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario deve possedere adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ed RC prestatori d'opera per sinistri a persone e/o cose, nel rispetto della normativa vigente; detta polizza, adeguata alla L. 24/2017 ("Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"), con particolare riferimento all'art. 11 ("Estensione della garanzia assicurativa") dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il

periodo di validità contrattuale del servizio e dovrà avere il massimale di almeno € 5.000.000,00.

L'operatore economico affidatario assume in proprio ogni responsabilità lasciando indenne l'Amministrazione, in caso di infortuni o di danni arrecati alle persone o alle cose, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, è tenuto a costituire a favore della stazione appaltante una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, di un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento. La stazione appaltante aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione di cui al presente articolo a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 14 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà perfezionato secondo la procedura prevista dalla piattaforma MEPA di CONSIP S.p.A.

La stipula avverrà non appena effettuati i controlli previsti dalla normativa pubblica in materia di appalti e dopo l'approvazione definitiva da parte della stazione appaltante.

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta economica dell'operatore economico affidatario;
- c) l'offerta tecnica dell'operatore economico affidatario.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali (se dovute), consistenti nelle spese per bolli (se dovute) e registri relativi al contratto, alle copie e agli atti allegati.

L'affidatario versa l'importo delle eventuali spese contrattuali, preventivamente comunicate, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la somma dovuta sarà trattenuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto stesso.

ART. 15 - INIZIO DELLA PRESTAZIONE

È sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, aggiornato al D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021. La prestazione dovrà iniziare il giorno 01/01/2024.

ART. 16 - FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - TRACCIABILITÀ

Prima della fatturazione, l'operatore economico aggiudicatario deve inviare, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, in formato "xls", all'indirizzo e-mail che sarà indicato, il riepilogo delle prestazioni erogate.

Il riepilogo dovrà riportare i dati seguenti, distinti per ogni Comune:

- per il SAD:
 - il numero di ore di assistenza prestata, per ciascun utente;
 - il numero di ore impiegato per gli spostamenti da un utente all'altro;
- per il servizio pasti a domicilio:
 - il numero di pasti consegnato.

La fattura potrà essere emessa solo dopo che la stazione appaltante avrà comunicato la correttezza e congruità del suddetto riepilogo.

Il pagamento del corrispettivo mensile, derivante dall'offerta economica presentata dall'operatore economico aggiudicatario, verrà effettuato con cadenza mensile su presentazione di fattura.

In caso di mancata stipula/efficacia del contratto, l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

L'aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo la stazione appaltante non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Nella fattura devono essere specificati gli importi relativi ai singoli servizi (numero delle ore di servizio effettuate per il SAD, distinte per Comune e con una voce espressa relativa alle ore impiegate per gli spostamenti, nonché numero di pasti consegnati, distinti per ciascun Comune), rispondenti al relativo riepilogo.

Alla fattura dovrà essere allegato elenco nominativo delle persone che hanno usufruito dei diversi servizi, con indicazione del numero di ore SAD/numero pasti consegnati per utente e accludendo i documenti di trasporto.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che la stazione appaltante richiederà direttamente agli enti competenti ed all'attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte delle sedi utenti.

L'irregolarità del suddetto DURC rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010:

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni.

A norma del D. Lgs. 50/2016, i servizi da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in quanto a diretto contatto con l'utenza, sono:

- il SAD;
- il servizio di consegna dei pasti.

È ammesso il subappalto per la produzione dei pasti e per le sole prestazioni relative a lavaggio, asciugatura e stiratura della biancheria, descritte all'interno del Servizio assistenza domiciliare.

Art. 18 - REVISIONE DEL PREZZO

Non si applica la revisione prezzi, pertanto il valore del contratto resta fisso ed invariabile per tutta la sua durata, fatti salvi gli aggiornamenti di legge.

ART. 19 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI

L'inosservanza da parte dell'operatore economico aggiudicatario anche di una sola delle condizioni di cui al presente capitolato comporterà la risoluzione di diritto del contratto stesso a norma dell'art. 1456 C.C.

In ogni caso, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione per il risarcimento di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare da inadempienze dell'aggiudicatario.

Inoltre, laddove, per fatto imputabile al soggetto affidatario, si determinasse l'accertata impossibilità, anche parziale, per gli utenti, di fruire delle prestazioni oggetto del presente appalto, la stazione appaltante non riconoscerà, a proprio insindacabile giudizio, il diritto al compenso pattuito e si riserverà, in particolare, la facoltà di applicare una penale di € 250,00 per ogni inadempienza singolarmente considerata, da detrarre dalla fatturazione mensile. Si rinvia allo specifico articolo per quanto riguarda le penali relative all'applicazione della clausola sociale.

L'applicazione delle penali verrà comunicata mediante lettera raccomandata o pec, assegnando il termine di 8 gg per le eventuali controdeduzioni.

ART. 20 - RISOLUZIONE DELL'APPALTO E RECESSO

Fermo restando quanto previsto in caso di inadempienze, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili, dalla stazione appaltante stessa:

- messa in fallimento, stato di liquidazione, o altre procedure concorsuali a carico dell'operatore economico aggiudicatario;
- cessione dell'operatore economico aggiudicatario;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto, in contrasto con quanto previsto dal precedente art. 17;
- gravi inadempienze dell'aggiudicatario agli obblighi stabiliti nell'atto regolante l'appalto;
- inesatta esecuzione di tutte le clausole rientranti nel progetto presentato (da intendersi come essenziali e vincolanti per l'aggiudicatario) previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l'adempimento;
- frode a danno della stazione appaltante;
- danni agli utenti del servizio, alla stazione appaltante, ai beni di proprietà della stazione appaltante, derivanti da colpa grave e/o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'aggiudicatario per il servizio.

La stazione appaltante può recedere dal contratto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 21 - SCIOPERO

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire, anche in caso di sciopero del personale, i servizi essenziali a norma della L. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 - CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Per qualsiasi questione che dovesse insorgere tra la stazione appaltante e l'affidatario in ordine all'esecuzione del servizio e non risolta in via bonaria, il foro competente è esclusivamente quello di Vicenza.

Non è possibile ricorrere all'arbitrato come previsto dall'art. 209 del D. Lgs. 50/2016.